

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 18 novembre 2004****che accorda alla Slovacchia la deroga prevista dall'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva del Consiglio 92/102/CEE relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali***[notificata con il numero C(2004) 4382]***(Il testo in lingua slovacca è il solo facente fede)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2004/775/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/102/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1992, relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali⁽¹⁾ e in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/102/CEE del Consiglio prevede la possibilità di autorizzare gli Stati membri a escludere dall'elenco previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, le aziende che detengono non più di tre capi della specie ovina o caprina, per i quali non hanno richiesto alcun premio, o un suino, purché i suddetti animali siano destinati all'uso o al consumo del proprietario e siano sottoposti, prima di ogni movimento, ai controlli stabiliti nella presente direttiva.
- (2) Le autorità slovacche hanno richiesto tale autorizzazione fino alla fine di giugno 2005 e hanno fornito le adeguate assicurazioni in merito ai controlli veterinari.

(3) Per questo motivo sarebbe opportuno autorizzare la Slovacchia ad applicare la deroga fino al 30 giugno 2005.

(4) Le misure adottate dalla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA APPROVATO LA SEGUENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Slovacchia è autorizzata ad applicare la deroga prevista dall'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/102/CEE.

Articolo 2

La presente decisione si applica fino al 30 giugno 2005 ed è destinata alla Slovacchia.

Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 2004.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 355 del 5.12.1992, pag. 32. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 21/2004 (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8).